



RISOLUZIONE OIV-SECSAN 627-2018

ATTENZIONE: questa risoluzione annulla la seguente risoluzione:

- OIV-SECSAN 357-2011

ATTENZIONE: questa risoluzione modifica la seguente risoluzione:

- OIV-OENO 362-2011

AGGIORNAMENTO DELL'ALBERO DELLE DECISIONI DELL'OIV PER LA VALUTAZIONE TOSSICOLOGICA DEI COADIUVANTI TECNOLOGICI E DEGLI ADDITIVI UTILIZZATI NEI PRODOTTI DELLA VITE

L'ASSEMBLEA GENERALE,

VISTO l'articolo 2, paragrafo 2 ii dell'Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino,

CONSIDERATI i lavori del Gruppo di esperti "Sicurezza alimentare" e la risoluzione OIV-SECSAN 357-2011 adottata nel 2011,

CONSIDERATO il Piano strategico 2015-2019 dell'OIV e l'attività legata alla valutazione della sicurezza alimentare relativa ai nuovi trattamenti viticoli ed enologici e altri procedimenti e pratiche innovativi,

CONSIDERATI i lavori del Codex Alimentarius, in particolare quelli del Comitato del Codex sugli additivi alimentari, nell'ambito dell'elaborazione della norma generale sugli additivi alimentari,

CONSIDERATI i lavori del Comitato congiunto di esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari (JECFA) e delle autorità nazionali per la sicurezza alimentare, in particolare in materia di valutazione degli additivi alimentari,

CONSIDERATA la necessità di sviluppare una procedura utile a facilitare la valutazione della sicurezza alimentare relativa a una nuova pratica enologica,

CONSIDERATA la definizione di "contaminante" fornita dal Codex Alimentarius,

CONSIDERATA la risoluzione OIV-OENO 362-2011, sulla prevenzione o la minimizzazione dei contaminanti, pubblicata nel *Codice internazionale delle pratiche enologiche* dell'OIV,


DECIDE di modificare come segue la risoluzione OIV-SECSAN 357-2011, in particolare l'albero delle decisioni, in vista del suo utilizzo nel corso della procedura di adozione di una pratica enologica relativa a coadiuvanti tecnologici o additivi,

DECIDE di adottare la definizione di "contaminante" che figura di seguito nel presente progetto di risoluzione e di sostituire la vecchia definizione riportata nella risoluzione OIV-OENO 362-2011 con questa nuova definizione e di fare lo stesso in ogni documento dell'OIV che lo richieda.


*Esemplare certificato conforme
Punta del Este, il 23 novembre 2018
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Jean-Marie AURAND

Albero delle decisioni di OIV-SECUAL per la valutazione tossicologica dell'uso di coadiuvanti tecnologici (CT) o di additivi (A) nei prodotti della vite destinati al consumo umano




**PROTOCOLLO 1 – VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI UN CT/A IL CUI USO ALIMENTARE O PER L'INGESTIONE ORALE È STATO APPROVATO,
O DI UN COSTITUENTE NATURALMENTE PRESENTE NEI PRODOTTI DELLA VITE O IN ALTRI ALIMENTI, MA NON APPROVATO PER I PRODOTTI DELLA VITE
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI UN CT IL CUI USO ALIMENTARE O PER L'INGESTIONE ORALE NON È STATO APPROVATO**



*Esemplare certificato conforme
Punta del Este, il 23 novembre 2018
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Jean-Marie AURAND

PROTOCOLLO 2 – VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI UN CT/A PER I CONSUMATORI CON ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI



*Esemplare certificato conforme
Punta del Este, il 23 novembre 2018
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Jean-Marie AURAND

NOTE AI PROTOCOLLI TOSSICOLOGICI

DEFINIZIONI

CONTAMINANTE

"Qualsiasi sostanza non aggiunta intenzionalmente a un alimento o mangime per animali destinati alla produzione di alimenti, che è presente in tale alimento o mangime a seguito della produzione (comprese le operazioni eseguite in agricoltura, zootecnia e medicina veterinaria), fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, confezionamento, imballaggio, trasporto o stoccaggio di tale cibo o mangime, o a seguito della contaminazione ambientale. Il termine non comprende frammenti di insetti, peli di roditori e altre sostanze estranee".

ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI

L'Accademia Europea di Allergologia e Immunologia Clinica (EAACI) e L'European Food Safety Authority (EFSA) hanno presentato documenti di riferimento sulla nomenclatura delle reazioni avverse agli alimenti (1-3). Tali documenti sono integrati nella figura 1.




Figura 1 – Una classificazione delle reazioni avverse agli alimenti

Innanzitutto, le reazioni avverse agli alimenti si suddividono in reazioni tossiche e non tossiche. Le reazioni tossiche agli alimenti sono ascrivibili alla generale tossicità per gli esseri umani di alcune sostanze che contaminano gli alimenti o che vi sono naturalmente presenti, come è il caso, ad esempio, dei funghi velenosi.

*Esemplare certificato conforme
Punta del Este, il 23 novembre 2018
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Jean-Marie AURAND

Le reazioni non tossiche agli alimenti dipendono dalla sensibilità individuale a determinati alimenti. L'espressione **allergia alimentare** è usata comunemente per le reazioni immunomediate, mentre le reazioni non immunomediate vengono definite **intolleranze alimentari**.

Le allergie alimentari possono essere ulteriormente suddivise in reazioni IgE mediate e reazioni non IgE mediate. La celiachia è stata recentemente classificata come malattia autoimmune, in quanto immunomediata ma con diversa patogenesi rispetto alle allergie alimentari (3).

Si parla di reazioni avverse agli alimenti non immunomediate, o intolleranze alimentari, quando la storia clinica e/o i test di provocazione dimostrano chiaramente il ruolo eziologico di un alimento ma non esiste prova dell'esistenza di un meccanismo immunologico. Le intolleranze alimentari sono causate principalmente da deficit enzimatici (intolleranza al lattosio, fenilchetonuria, ecc.) o dall'azione farmacologica di composti o altre sostanze farmacologicamente attive aggiunti a un alimento o presenti in esso naturalmente (caffaina, teobromina, tiramina, ecc.).

Bibliografia

1. Bruijnzeel-Koomen, C., Ortolani, C., Aas, K., Bindslev-Jensen, C., Bjorksten, B., Moneret-Vautrin, D., Wuthrich, B., "Adverse reactions to food. European Academy of Allergology and Clinical Immunology Subcommittee", *Allergy*, 1995, 50, pagg. 623-35.
2. Johansson, S. G. O., Hourihane, J. O'B, Bousquet, J., Bruijnzeel-Koomen, C., Dreborg, S., Haahtela, T., Kowalski, M.L., Mygind, N., Ring, J., van Cauwenberge, P., van Hage-Hamsten, M., Wuthrich, B., "A revised nomenclature for allergy. An EAACI position statement from the EAACI nomenclature task force", *Allergy*, 2001, 56, pagg. 813-824.
3. EFSA 2014, "Scientific Opinion on the evaluation of allergenic foods and food ingredients for labelling purposes", *EFSA Journal*, 2014, 12(11), pag. 3894.

ABBREVIAZIONI

AD = albero delle decisioni

PV = prodotto della vite (in conformità della definizione dell'OIV)

CT = coadiuvante tecnologico usato nei prodotti della vite

A = additivo usato nei prodotti della vite

COMMENTI ALL'ALBERO DELLE DECISIONI

1. L'albero delle decisioni viene utilizzato solo per gli additivi e i coadiuvanti tecnologici la cui giustificazione tecnologica è in corso di valutazione da parte del pertinente gruppo di esperti dell'OIV e per i quali le pratiche enologiche già figurano nel programma di lavoro ai sensi della procedura dell'OIV indicata nel suo Regolamento interno.
2. Nonostante OIV-SECUAL elabori dei pareri sulla sicurezza di tutti i composti utilizzati nei PV, l'albero delle decisioni (AD) può essere applicato solo agli additivi e ai coadiuvanti tecnologici (ad es., i microrganismi potrebbero essere valutati diversamente).
3. La richiesta di parere su uno specifico CT/A deve basarsi su un fascicolo ove siano chiaramente riportati le principali procedure tecnologiche (dose e momento del trattamento, trattamenti secondari quali la chiarificazione, ecc.).
4. I dati tossicologici devono riferirsi sia alla sostanza sia agli eventuali prodotti della degradazione e ai prodotti risultanti dall'interazione con i composti dell'alimento.
5. Tali indicazioni sono fondamentali per valutare:

*Esemplare certificato conforme
Punta del Este, il 23 novembre 2018
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Jean-Marie AURAND

- le possibili interazioni tra CT/A e PV (composti naturali o altri composti aggiunti) che determinano la produzione di nuove sostanze il cui rischio tossicologico deve essere valutato ove necessario,
 - le possibili interazioni responsabili della riduzione di un composto naturale dei PV potenzialmente salutare (antiossidanti, ecc.),
 - i residui del CT/A, qualora debba essere garantita la sicurezza dei soggetti allergici e intolleranti.
6. È necessario che il o i metodi specifici utilizzati per rilevare il CT/A in quantità adeguate siano disponibili e presentati nel fascicolo. L'idoneità del metodo dovrà essere discussa in seno a OIV-SCMA tenendo in considerazione le raccomandazioni del Gruppo di esperti "Sicurezza alimentare".
- Gli additivi il cui uso alimentare o per qualsiasi tipo di ingestione orale (ad es. come eccipienti di farmaci) non sia stato mai approvato o valutato positivamente non saranno presi in considerazione dal Gruppo di esperti "Sicurezza alimentare".

COMMENTI AL PROTOCOLLO 1

1. Per "assenza di residui" si intende l'impossibilità di rilevarli.
2. È necessario predisporre e approvare metodi con limiti di rivelabilità e di quantificazione adeguati.
3. I limiti devono garantire la tutela dei consumatori, consentendo un confronto tra assunzione di CT/A e corrispondente DGA (dose giornaliera accettabile).
4. Qualora il CT/A sia ampiamente utilizzato nell'industria alimentare, si raccomanda di eseguire una stima dell'assunzione media di tale CT/A attraverso la dieta in diversi paesi. È infatti necessario valutare se i PV possono contribuire ad aumentare l'assunzione al di sopra della DGA.

COMMENTI AL PROTOCOLLO 2

1. Per "assenza di residui" si intende l'impossibilità di rilevarli.
2. È necessario predisporre e approvare metodi con limiti di rivelabilità e di quantificazione adeguati.
3. I limiti analitici devono garantire la tutela dei consumatori allergici e/o intolleranti.
4. A questo fine, degli studi clinici devono valutare la sicurezza per i soggetti allergici del limite analitico stabilito.

*Esemplare certificato conforme
Punta del Este, il 23 novembre 2018
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Jean-Marie AURAND